



Allegato A
*a verbale Assemblea Straordinaria
del 06/07/2019*

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) È costituita l'associazione di volontariato denominata "**Il Grappolo ODV**" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Robbiate (LC), via Fumagalli n. 24. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L'Associazione ha scopi esclusivamente sociali ed umanitari. Si propone di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti, iniziative ed attività che abbiano per oggetto la sensibilizzazione e la diffusione del senso comunitario, la collaborazione reciproca e la solidarietà.

Intende prevenire il decadimento psicofisico delle persone anziane o disabili, intervenire in merito a situazioni di bisogno o di disagio e comunque favorire la qualità della vita.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come elencate al comma 1, Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:

- l'organizzazione di servizi di trasporto protetto per persone anziane, disabili o comunque in difficoltà, anche nell'ambito di specifiche convenzioni con enti pubblici;
- l'organizzazione di forme di sostegno alla disabilità e sollievo alle famiglie;
- la promozione di manifestazioni sociali, culturali, artistiche e ricreative;
- la gestione di centri diurni per il tempo libero;
- la conduzione di bar o spacci per propri soci e per terzi;
- l'organizzazione di gite e visite guidate a musei e luoghi di interesse artistico e culturale del territorio come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- la promozione di attività motoria con organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso l'Associazione o palestre comunali ed Enti convenzionati;
- la promozione di attività hobbistica e artistica allo scopo di mantenere vivi i mestieri tradizionali e altro, nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti.

Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art4) La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da Enti Pubblici e privati.



Allegato A
a verbale Assemblea Straordinaria
del 06/07/2019

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ed esse;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al trentun (31) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.

SOCI

Art. 7) Sono ammessi alla qualità di soci tutte le persone che intendono cooperare volontariamente per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.

Art. 8) Sono socie le persone la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'iscrizione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'attività di volontariato che i soci si offriranno di prestare tramite l'Associazione sarà sempre personale, spontanea e gratuita, volta esclusivamente a fini di solidarietà.

L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere soltanto rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione regolarmente documentate.

L'Associazione dovrà stipulare apposite polizze con primarie compagnie assicurative per assicurare i propri soci che presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota annuale o per violazione del presente Statuto.

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari assicurati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;



Allegato A
*a verbale Assemblea Straordinaria
del 06/07/2019*

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

- **Composizione** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci e nessun compenso è loro dovuto. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- **Durata** - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per l'assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei non eletti nella votazione.

- **Presidente** - Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente. Tale nomina può essere anche indicata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Il Presidente ed il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne propone le modalità, curandone la regolarità e dichiarando l'esito.

- **Segretario e Tesoriere** - Il Consiglio Direttivo nomina, anche tra persone estranee, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci, disbriga la corrispondenza, redige e conserva il libro dei verbali.

Il Tesoriere tiene la cassa sociale dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei libri contabili; illustra il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; effettua le riscossioni ed i pagamenti.

Nessun compenso è dovuto al Segretario né al Tesoriere.

- Riunioni del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e dietro espressa richiesta del Consiglio Direttivo stesso:

- l'Assessore ai servizi sociali o un Consigliere Comunale delegato dal Sindaco;
- rappresentanti di associazioni culturali, sociali, sportive o ricreative presenti nel Comune;
- persone qualificate in materie o settori che l'Associazione intende promuovere.

- Compiti del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria ad eccezione di quelli che, per legge, sono riservati tassativamente all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017; predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato; delibera sull'attuazione delle eventuali attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale.

Il Consiglio Direttivo può, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di lavoro lo studio dei problemi e la pianificazione delle attività dei diversi settori ed inoltre, per realizzare le finalità dell'Associazione, ha la possibilità di far ricorso a prestazioni lavorative, per periodi limitati e per attività ben definite, anche stipulando convenzioni con Enti o privati.

ASSEMBLEE

Art. 12) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti relativi all'ordine del giorno ed il relativo ordine di trattazione. L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. I soci potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Dopo le riunioni dell'Assemblea si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblies, sia in convocazione ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza



Allegato A
a verbale Assemblea Straordinaria
del 06/07/2019

di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori eleggeranno il loro Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Collegio.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

SCIoglimento

Art. 14) Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Il voto in ordine alla delibera concernente lo scioglimento dell'Associazione non può essere espresso a mezzo deleghe.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15) Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **"Il Grappolo - Associazione Anziani, Pensionati e Volontari di Robbiate"** tenutasi in data 06/07/2019, di cui si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 art.82 comma 3, essendo l'Associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato, Foglio n.522, progressivo 2082, Sezione A) Sociale.